

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1953

(12^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 141, 152, 154
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	148, 151, 153
CADORNA, <i>relatore</i>	141, 144, 146, 148, 149
CORNAGGIA MEDICI	148, 152
DE LUCA	142
MESSE	151
PALERMO	145, 151, 152, 153
TADDEI	152
VACCARO	142

La riunione ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Colombi, Farina e Sec-

chia sono sostituiti rispettivamente dai senatori Asaro, Ravagnan e Fantuzzi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Rogadeo.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Ricordo alla Commissione che dobbiamo proseguire l'esame della tabella allegata numero 1, esame iniziato nella precedente riunione.

CADORNA, *relatore*. Ritengo opportuno riassumere i termini della questione per quanto riguarda le tabelle che fissano i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle varie armi.

Fino al 1940 detti limiti di età erano notevolmente alti. In particolare, per quanto riguarda l'Esercito, andavano dai 68 anni per il generale di armata ai 48 anni per il tenente. Si riconobbe, pertanto, la necessità di rendere i limiti di età più rispondenti e funzionali nei confronti delle esigenze di una guerra moderna, la quale richiede ufficiali giovani ed efficienti anche nei gradi più alti. Di conseguenza, essi furono notevolmente ridotti.

Successivamente, cessata la guerra ed attenuatesi le sopraddette ragioni di funzionalità, vennero a prendere consistenza esigenze di altro genere, come quelle di un adeguamento della carriera. Infatti, non essendosi proceduto ad eliminazioni per ragioni di merito, si è verificata una confluenza di tutti gli ufficiali verso l'eliminazione per ragioni di età, con conseguente intasamento. Si cercò allora di superare tale crisi aumentando di nuovo parzialmente i limiti d'età. A tali limiti di età si è rifatto il Ministero, presentando appunto la legge sullo stato; non è sembrato opportuno ritoccarli nel loro complesso. Si è provveduto, infatti, con un notevole aumento delle indennità di riserva, a sanare la situazione di coloro che, per i disordini negli avanzamenti, sono stati nel passato danneggiati. D'altra parte, non si può ragionevolmente sostenere che le esigenze di funzionalità che esistevano nel 1940 siano venute a mancare oggi in riferimento alla guerra moderna. Quindi non è assolutamente opportuno elevare ulteriormente gli anzidetti limiti.

In particolare, per quanto riguarda i limiti di età degli ufficiali d'aeronautica — che erano stati fortemente abbassati nel 1940 e successivamente erano stati altrettanto fortemente aumentati — si è ritenuto di dover scegliere il giusto mezzo fra due tesi contrastanti. Si è verificata in questi ultimi tempi una forte campagna, tendente ad elevare nuovamente i limiti. Ma riteniamo necessario che essi non siano spostati, anche per non creare un precedente. Allo scopo di porre rimedio alla situazione di sfavore che si è creata per quegli ufficiali dell'Aeronautica che debbono lasciare il servizio alcuni anni prima, è stato provveduto anche per essi a prolungare l'indennità di ausiliaria e di riserva, in modo che in quella sede si possa raggiungere il livello raggiunto dagli ufficiali delle altre armi. Naturalmente, l'aumento dell'indennità non compensa del tutto il fatto che detti ufficiali debbano lasciare

il servizio effettivo, che offre più cospicui vantaggi. Però noi dobbiamo tener presente la diversa impostazione che è stata data alla carriera dell'ufficiale d'aeronautica, nella quale si accede ai gradi alti in età relativamente giovane, anche se poi si cessa dal servizio alcuni anni prima.

VACCARO. Avrei voluto proporre un emendamento alla tabella nel senso di elevare i limiti di età dei generali di brigata da 58 a 59 anni e quelli dei generali di divisione da 59 a 60.

Debbo, anzitutto, una precisazione. È stato affermato che l'analogo emendamento da me presentato, quando in Senato, durante la scorsa legislatura, si discusse dei limiti d'età, fu approvato mentre regnava in Aula una certa confusione. Tengo, invece, ad affermare che la votazione avvenne, dopo che Commissione e Ministro avevano esposto il loro parere in modo assolutamente regolare.

Ciò premesso, ricordo che fui indotto a presentare quell'emendamento, perchè ritenevo equo che i generali di brigata e di divisione fossero mantenuti in servizio ancora per un anno, in quanto che essi sarebbero poi stati messi a riposo con un trattamento economico molto limitato.

Oggi però, dopo le precisazioni, avvenute in questa e in altra riunione, del relatore e dell'onorevole Sottosegretario, e dopo l'aumento dell'indennità d'ausiliaria e di riserva, anche per non recare un grave turbamento nella funzionalità dei gradi nell'Esercito, ritengo di non dover insistere oltre nel mio emendamento.

DE LUCA. Dichiaro anch'io di non insistere nel mio emendamento presentato nella scorsa riunione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle tabelle.

Do nuovamente lettura della tabella numero 1:

TABELLA N. 1.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Anni di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata designato d'armata	—	64	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	55	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

Nota. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di schema conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CADORNA, *relatore*. Propongo il seguente nuovo testo della tabella numero 1:

TABELLA N. 1.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	56	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

Nota. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei Servizi, fermo restando per subalterni il limite di età di anni 51 per essi precedentemente previsto.

Per gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, i limiti di età sono così stabiliti: colonnello, anni 59; tenente colonnello, anni 58; maggiore anni 55; capitano, anni 50; subalterni, anni 48.

Agli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si applicano i limiti di età previsti dalla presente tabella per gli ufficiali dei corrispondenti ruoli con l'aumento di due anni, fermi restando per il grado di colonnello delle Armi diverse da quella dei carabinieri e per i subalterni dei Servizi i preesistenti limiti di età, rispettivamente di anni 59 e di anni 53, ed escluso dall'anzidetto aumento di due anni il grado di colonnello dei Servizi.

Agli ufficiali del ruolo dei maestri di scherma conservato ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli ufficiali del servizio automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario avanti grado di tenente e di sottotenente e che alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, rivestivano nel servizio permanente uno dei gradi predetti, il limite di età è di anni 51.

PALERMO. Faccio presente che noi possiamo oggi esaminare il problema della cessazione dal servizio permanente, senza la preoccupazione che gli ufficiali vadano a riposo in giovane età con pensioni insufficienti. Di ciò va dato merito alla Commissione, e allo stesso Governo, che si è reso conto dei bisogni della categoria.

Le mie perplessità erano provocate anche dal fatto che, dai dati fornitici, risultava che si sarebbe verificato un notevole esodo di ufficiali superiori, che avrebbe potuto recare nocumento all'efficienza delle nostre Forze armate. Ma, dopo gli interventi chiarificatori fatti da taluno, che hanno precisato che l'esodo si verificherà non tutto nello stesso anno,

ma diviso nel periodo di tre anni, io penso che noi possiamo approvare con maggiore serenità la presente tabella e le altre che seguiranno. Pertanto, io dichiaro, per quanto riguarda la nostra parte, che noi voteremo a favore delle tabelle, come proposte dall'onorevole relatore, d'accordo con il Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la tabella n. 1, nel testo proposto dall'onorevole relatore, di cui è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura della tabella n. 2:

TABELLA N. 2.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali	Corpo sanitario		Commissariato	Capitanerie di porto	Corpo equipaggi militari marittimi
	Ruolo comandi navali	Ruolo comandi marittimi	Ruolo Direzione	Ruolo Servizi		Medici	Farmacisti			
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra designato d'armata	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispond.	60	—	63	—	63	65	—	65	65	—
Contrammiraglio e grado corrispondente .	58	—	61	—	61	63	—	63	63	—
Capitano di vascello e grado corrispond. .	55	56	58	58	58	60	60	60	60	—
Capitano di fregata e grado corrispond. .	52	54	55	55	55	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispond.	50	52	52	52	52	55	55	55	55	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	—	50	—	50	52	52	52	52	60
Subalterni	45	—	48	—	48	50	50	50	50	58

Nota. — I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Fino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

Agli ufficiali del ruolo transitorio macchine della Marina si continuano ad applicare i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4^a COMMISSIONE (Difesa)12^a RIUNIONE (18 dicembre 1953)CADORNA, *relatore*. Propongo il seguente nuovo testo della tabella n. 2:

TABELLA N. 2.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispond.	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente .	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispondente	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispondente	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispond.	50	56	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

Nota. — Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data d'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado medesimo anteriormente a tale ultima data. Per gli ufficiali di detto ruolo, che alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, rivestivano nel servizio permanente il grado di tenente, il limite di età è di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano lo stesso grado ricoperto alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, continua ad applicarsi il limite di età già previsto per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono rispettivamente di anni 50 per i capitani e di anni 57 per i subalterni.

All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti la tabella n. 2, nel testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura della tabella n. 3:

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE.

GRADO	Arma Aeronautica			Genio Aeronautico		Commissariato Aeronautico		Corpo sanitario Aeronautico
	Ruolo Naviganti	Ruolo Servizi	Ruolo Specialisti	Ruolo Ingegneri	Ruolo Assistenti tecnici	Ruolo Commissariato	Ruolo Amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea	62	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea designato d'armata aerea	61	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	60	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	58	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	56	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	52	57	—	55	—	57	—	57
Maggiore	50	55	—	52	—	55	—	55
Capitano	47	52	60	50	60	52	60	52
Subalterni	45	50	58	48	58	50	58	50

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il senatore Cornaggia Medici propone il seguente emendamento sostitutivo:

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

Sostituire i limiti di età relativi al Corpo del Genio aeronautico con i seguenti:

GRADO	CORPO DEL GENIO AERONAUTICO		
	Ruolo ingegneri		Ruolo Assistenti tecnici
	Categoria ingegneri	Categoria geofisici	
Generale di squadra aerea e generale ispettore	65	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	63	—	—
Generale di brigata aerea e maggiore generale	61	—	—
Colonnello	58	60	—
Tenente colonnello	55	57	57
Maggiore	52	56	56
Capitano	50	52	52
Subalterni	48	50	50

4^a COMMISSIONE (Difesa)12^a RIUNIONE (18 dicembre 1953)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente, come già ebbi a dire, che gli ufficiali della categoria geofisici hanno già beneficiato con il 1° gennaio 1951 dell'aumento di due anni per i maggiori ed i capitani e di tre anni per i subalterni. I nuovi aumenti proposti determinerebbero un ristagno nella car-

riera; per cui prego il senatore Cornaggia Medici di non insistere.

CORNAGGIA MEDICI. Non insisto nel mio emendamento.

CADORNA, *relatore*. Propongo il seguente nuovo testo per la tabella n. 3:

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Arma Aeronautica				Genio Aeronautico		Commissariato Aeronautico		Corpo sanitario Aeronautico
	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti speciale	Ruolo Servizi	Ruolo Specialisti	Ruolo Ingegneri	Ruolo Assistenti tecnici	Ruolo Commissariato	Ruolo Amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di armata aerea	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	56	—	63	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore.	49	52	56	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni.	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — Per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario, aventi grado di colonnello e che tale grado rivestivano alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età è di anni 61.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età, è, in tutti i gradi, di anni 58.

All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

4^a COMMISSIONE (Difesa)12^a RIUNIONE (18 dicembre 1953)

PRESIDENTE. Metto ai voti la tabella n. 3 nel nuovo testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo adesso alla tabella n. 4:

TABELLA N. 4.

ETÀ DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER IL PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DI COMPLEMENTO A QUELLA DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO

FORZA ARMATA	Arma, Corpo, ruolo o servizio	Gradi	Età	Nota
ESERCITO	Armi (ad eccezione dei carabinieri)	Subalterni	38	—
		Capitani	45	—
		Ufficiali superiori	50	—
	Carabinieri e Servizi	Subalterni	40	—
		Capitani	47	—
		Ufficiali superiori	52	—
MARINA	Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—
	Corpo equipaggi militari marittimi	Tutti	58	—
AERONAUTICA	Ruolo naviganti	Ufficiali inferiori	45	Soltanto per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'ultima parte del quarto comma dell'articolo 61.
		Ufficiali superiori	52	
	Tutti gli altri ruoli	Ufficiali inferiori	50	—
		Ufficiali superiori	55	—

CADORNA, *relatore*. Propongo il seguente nuovo testo della tabella n. 4 per quanto si riferisce all'Aeronautica:

AERONAUTICA	Ruolo naviganti	Ufficiali inferiori	45	Soltanto per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dalla seconda parte del quarto comma dell'articolo 61.
		Ufficiali superiori	52	

4^a COMMISSIONE (Difesa)

12^a RIUNIONE (18 dicembre 1953)

PRESIDENTE Metto ai voti la modificazione proposta dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la tabella n. 4 così modificata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo adesso alla tabella n. 5:

TABELLA N. 5.

ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Arma, Corpo, ruolo, servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio	ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI COMPONENTI IL CONSIGLIO	
	Presidente	Membr i
ESERCITO:		
Arma Carabinieri	Ad una qualsiasi delle Armi	} Scelti promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi.
» Fanteria	»	
» Cavalleria	»	
» Artiglieria	»	
» Genio	»	
Servizi	»	Due da scegliere promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi e due da scegliere tra gli ufficiali del Servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
MARINA:		
Corpo di Stato Maggiore	Stato Maggiore	Stato Maggiore.
» del Genio navale	»	} Due da scegliere tra gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e due da scegliere tra gli ufficiali del Corpo cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
» delle Armi navali	»	
» Sanitario	»	
» di Commissariato	»	
» delle Capitanerie di porto	»	Stato maggiore.
Corpo Equipaggi Militari Marittimi	»	
AERONAUTICA:		
Arma Aeronautica:		
Ruolo Naviganti	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti.
» Servizi	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo servizi.
» Specialisti	»	Ruolo naviganti.
Genio Aeronautico:		
Ruolo Ingegneri	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ingegneri.
» Assistenti tecnici	»	Due del ruolo naviganti e due del corpo del genio aeronautico.
Corpo di Commissariato:		
Ruolo Commissariato	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo commissariato.
» Amministrazione	»	Due del ruolo naviganti e due del Corpo di commissariato.
Corpo Sanitario Aeronautico:		
Ruolo ufficiali medici	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ufficiali medici.

4^a COMMISSIONE (Difesa)12^a RIUNIONE (18 dicembre 1953)

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ricordo che era rimasta in sospenso nella precedente riunione l'approvazione dell'articolo 123. Ne do nuovamente lettura:

Art. 123.

I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri che cessano, per età, dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro della difesa per la durata di un anno.

Con le stesse modalità e per la stessa durata possono essere richiamati in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dei carabinieri che, per età, siano cessati dal servizio permanente a partire dal 25 settembre 1953.

PALERMO. Con questo articolo si dà al Ministero la possibilità di richiamare dalla riserva i colonnelli e i tenenti-colonnelli dei carabinieri. Mi chiedo però: perchè questo trattamento viene fatto soltanto nei riguardi degli ufficiali dei carabinieri, e non viene eventualmente esteso anche a quelli delle altre Forze armate?

Mi sembra, inoltre, che affidare al Ministro la facoltà discrezionale di richiamare dalla riserva i citati ufficiali superiori dei carabinieri, senza limiti determinati, non sia completamente consono allo spirito democratico. La norma, infatti, si potrebbe prestare a speculazioni di carattere politico, nel senso che, se l'ufficiale non è nelle simpatie politiche del Ministro e di coloro che gli sono vicini, benchè meritevole, potrebbe rimanere escluso dal beneficio di cui all'emendamento.

BOSCO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei tranquillizzare il senatore Palermo sulla portata del nuovo articolo 123.

Innanzitutto, non si tratta di trattenere nella posizione di servizio permanente degli ufficiali. Essi, raggiunti i limiti di età, cesseranno dal servizio permanente effettivo; si dà, però, al Ministro la possibilità di richiamarli dalla riserva.

Ora, ricordo a me stesso che noi abbiamo approvato in altra seduta, con il secondo comma dell'articolo 55, la facoltà del richiamo in ausiliaria, previa adesione del Ministro del tesoro. Quindi, la facoltà del richiamo da parte del Ministro della difesa già esiste. Nel presente articolo si deroga soltanto alla necessità di chiedere l'adesione del Ministro del tesoro.

Ho già avuto l'onore di spiegare altra volta che il Ministero della difesa non vuole sfuggire al controllo del Tesoro. Per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, però, esiste un problema specifico. Si verificherebbe infatti che nello spazio di due anni su 29 colonnelli circa 20 sarebbero colpiti dai limiti di età. Per ovviare a tale eccessivo depauperamento, non potendosi alterare i limiti di età che la Commissione aveva deciso di non toccare per non turbare l'equilibrio fra gli ufficiali delle varie Forze armate, si è deciso di proporre la facoltà di richiamare gli ufficiali superiori, che cessassero dal servizio, mediante una procedura rapida.

Circa l'osservazione che si tratterebbe di una facoltà discrezionale, che si può prestare a speculazioni politiche, ho fatto presente che già l'articolo 55 prevede questa facoltà. Per cui se il Ministro, in via del tutto ipotetica, volesse compiere un'ingiustizia di carattere politico, si metterebbe d'accordo col suo collega del Tesoro, e la compirebbe.

Non è, perciò, questo lo scopo della disposizione, che avvisa unicamente a creare uno strumento più agile rispetto alle necessità funzionali dell'arma dei carabinieri.

Comunque, tengo ad assicurare che il Ministero della difesa utilizzerà tale facoltà di richiamo dalla ausiliaria esclusivamente nell'interesse generale del servizio, senza tener conto di alcuna considerazione politica, ispirando la sua condotta a proposito del presente disegno di legge alla più completa obiettività.

Anche in questa occasione non abbiamo che da ribadire il principio generale ispiratore del disegno di legge, che cioè l'Esercito è e sarà sempre l'Esercito del popolo italiano.

MESSE. Allo scopo di tranquillizzare il collega Palermo gli faccio osservare che il Ministro ha già la facoltà di richiamare chi vuole, d'accordo col Ministero del tesoro. È infatti solo questione di spesa. Per offrire una

prova, dirò che il Ministro si è già valso di questa facoltà e posso fornirvi i seguenti dati: 9 generali delle armi combattenti trattenuti, 14 generali medici, che sono quelli che formano le commissioni mediche, trattenuti; 3 generali richiamati; colonnelli trattenuti: per esigenze dello Stato maggiore dell'esercito 5, per i comandi di distretto 41, per le commissioni di leva 3, per esigenze del genio 9; tenenti colonnelli: dei carabinieri 39, delle varie armi 176, dei servizi 36; maggiori: dei carabinieri 17, delle varie armi 23, dei servizi 11; capitani: dei carabinieri 9, delle varie armi 26, dei servizi 8.

Come si vede, il Ministro si serve largamente di questa facoltà per le necessità dei vari servizi.

PALERMO. Ci è stato detto che la presente norma servirebbe unicamente per evitare una disfunzione dell'Arma dei carabinieri data la mancanza di colonnelli o di tenenti colonnelli. Infatti quando io so che andrebbero via 22 colonnelli su 28 e 90 tenenti colonnelli su 134, non posso non essere d'accordo sull'opportunità di richiamarne una parte dalla riserva. Però, vorrei far notare che se noi riscontriamo tale carenza nell'Arma dei carabinieri, la stessa situazione si ripete per i generali delle altre Forze armate.

Allora debbo domandarvi se l'esigenza di trattenere in servizio i colonnelli dei carabinieri, non esista anche per i generali delle altre Forze armate, che pure hanno responsabilità di gran lunga superiori.

Esaminiamo allora se non sia il caso di estendere la presente norma anche ai generali di brigata e di divisione dell'esercito.

CORNAGGIA MEDICI. Credo che il nuovo articolo 123 abbia lo scopo contingente di provvedere a determinate esigenze di servizio trattenendo colonnelli e tenenti colonnelli dei carabinieri, senza quella perdita di tempo che sarebbe necessaria per ottenere l'assenso del Tesoro.

TADDEI. Ritengo che possiamo approvare la presente disposizione augurandoci che il Ministro faccia un uso molto moderato della facoltà concessagli.

PALERMO. Non insisto nelle mie obiezioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 123, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, adesso, il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Si deve ora provvedere al coordinamento. Data l'importanza, la delicatezza e la complessità del disegno di legge, ritengo opportuno che al coordinamento provveda una speciale Sottocommissione. Di questa speciale Sottocommissione, che io presiederò, chiamo a far parte il relatore e un rappresentante dell'opposizione nella persona del senatore Palermo. Compiuta quest'opera di coordinamento, convocherò nuovamente la Commissione a cui sottoporro il testo coordinato.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

CORNAGGIA MEDICI. Credo che al termine del nostro lavoro sia doveroso porgere al Presidente l'espressione della nostra gratitudine (*vivi applausi*), che non è affatto formale e convenzionale, ma cordiale. So di avere per questo ringraziamento l'assenso dell'opposizione, e in particolare modo del caro collega Palermo, che vorrà convenire con me che il senatore Cerica ha condotto i nostri lavori con efficacia e signorilità.

Di questa ottima presidenza del generale Cerica dobbiamo dargli atto, soprattutto oggi che si approssimano le festività natalizie, attraverso un voto cordiale, che va esteso a tutti i membri della Commissione, dove confluiscono le più nobili ed eroiche espressioni della vita militare — mi rivolgo in particolare al senatore Messe e a tutti gli ufficiali superiori — e dove confluiscono, altresì, le nostre esperienze di uomini, vorrei dire, laici, ma dove si realizza, sopra tutto, una perfetta unità di spiriti e di menti.

Un ringraziamento vorrei anche rivolgere al rappresentante del Governo, che ha portato nella presente discussione non solo tutta la sua saggezza di costituzionalista e di giurista,

ma anche la sua ormai provata esperienza di uomo di governo e, soprattutto, un senso di ampia comprensione verso le esigenze delle Forze armate.

Ancora un ringraziamento ed un augurio al caro amico generale Cadorna, che sa come egli e la sua famiglia siano costantemente presenti nel nostro cuore.

PALERMO. Mi associo alle parole pronunciate dal senatore Cornaggia Medici all'indirizzo del nostro Presidente, del nostro relatore e di tutti gli autorevoli componenti di questa Commissione.

Debbo fare una dichiarazione: gli interventi, che noi dell'opposizione abbiamo fatto in questa ripresa di lavori della Commissione, sono stati ispirati unicamente al desiderio di far sì che le nostre Forze armate siano veramente il presidio della libertà e dell'indipendenza del Paese. Noi ci sentiamo fortemente legati alle Forze armate; noi vogliamo che esse rappresentino il baluardo dell'indipendenza del Paese, il baluardo delle libertà democratiche che ci siamo conquistate dopo tante lotte e dopo tanto sangue. Noi ci auguriamo che le Forze armate possano essere oggi il presidio insormontabile per la tutela della pace.

Fatta questa premessa, debbo rivolgere il mio ringraziamento devoto al nostro Presidente per il modo sereno ed obiettivo con il quale ha diretto i lavori. Un saluto ed un augurio particolare al vecchio e caro amico senatore Cadorna il quale, anche questa volta, ha portato il contributo della sua alta esperienza, del suo attaccamento alle Forze armate, ispirandosi alle tradizioni della sua famiglia e al suo passato di comandante della guerra di Liberazione. Rievocando il passato eroico del generale Cadorna e del nostro Paese, rievocando la insurrezione dalla quale noi traiamo la nostra origine parlamentare, mi associo al saluto rivolto dal senatore Cornaggia Medici all'intera Commissione, augurandomi che i nostri lavori siano sempre ispirati agli alti ideali della Patria, della pace e della libertà.

Un saluto infine ed un vivo ringraziamento al rappresentante del Governo per il contributo portato ai nostri lavori e per il suo alto spirito di comprensione delle esigenze delle nostre Forze armate. (*Vivi applausi*).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è particolarmente lieto dell'approvazione di questo disegno di legge da parte di un ramo del Parlamento: ciò costituisce il primo passo verso la tanto attesa promulgazione della legge sullo stato degli ufficiali.

È inutile che ricordi le traversie di questo disegno di legge già presentato nella scorsa legislatura; tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere, perchè noi abbiamo la coscienza di avere notevolmente migliorato il provvedimento. Ciò deve essere motivo di soddisfazione per tutti noi, come motivo di soddisfazione deve essere il tono che ha assunto la discussione. Non vi è mai stata alcuna asprezza; abbiamo sempre cercato di raggiungere su tutte le disposizioni l'unanimità e i casi nei quali ci siamo divisi attraverso le votazioni sono stati pochissimi.

Mi associo all'augurio del senatore Palermo che anche i nostri futuri lavori siano improntati a tale spirito di comprensione, per modo che possiamo rapidamente arrivare all'approvazione delle leggi sullo stato dei sottufficiali e sull'avanzamento degli ufficiali, tenendo presente che le Forze armate rappresentano uno dei pilastri dell'organizzazione della comunità nazionale.

Mi associo con tutto cuore al riconoscimento dell'opera svolta dal nostro Presidente, che ha condotto con signorilità, obiettività, competenza ed energia i nostri lavori.

Mi associo, altresì, all'elogio che è stato rivolto al nostro relatore, senatore Cadorna, per il quale tutti nutriamo stima ed affetto, dato che si tratta di una delle più nobili figure dell'Esercito italiano.

Mi permetto di rivolgere anche un ringraziamento al senatore Messe che, per la sua alta esperienza di soldato, ha dato ai nostri lavori un efficace contributo.

Consentitemi di rivolgere altresì un pensiero grato al Ministro della difesa, onorevole Taviani, che mi è stato di guida e di aiuto nel superamento di tutte le difficoltà e nel miglioramento delle disposizioni favorevoli alla benemerita categoria degli ufficiali.

Un ringraziamento, infine, a tutti i componenti della Commissione, ai quali rivolgo anche l'augurio più fervido per le feste natalizie. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Permettete che ringrazi i colleghi che hanno detto parole benevole nei miei riguardi. Sono io che debbo essere profondamente grato a tutti gli amici della Commissione che hanno preso parte alla discussione del disegno di legge con senso di comprensione delle necessità superiori ed ispirati ognora a sentimenti che avvicinano coloro che appartengono a partiti diversi, quando in essi è comune il desiderio di operare in favore delle ricostituite Forze armate italiane. La legge sullo stato degli ufficiali è in fondo la legge base, è quella che, nel fissare i doveri ed i diritti degli ufficiali, viene a costituire il tessuto connettivo delle Forze armate.

Mi auguro che il senso di comprensione e di amicizia, che ci ha guidato nell'esame di questo disegno di legge, sia un cemento che ci unisca anche nel futuro quando discuteremo ed approveremo le altre leggi che verranno sottoposte al nostro esame. La democrazia è una garanzia per il popolo italiano e va difesa da tutti, quale che sia la parte politica alla quale ciascuno appartiene, perchè è garanzia di li-

bertà, di indipendenza, di pace. È un ideale comune, che non deve trovare distinzione tra i membri dei vari partiti.

Sono grato al relatore, amico Cadorna, che pazientemente ha portato in porto questa legge; sono grato al senatore Messe per il suo alto contributo di esperienza ai nostri lavori.

Esprimo il mio ringraziamento all'onorevole sottosegretario Bosco, che tanta comprensione e passione ha portato nella discussione di questo disegno di legge ed in ispecie nelle trattative con il Tesoro, dimostrando con quanta saggezza e competenza adempia al suo dovere di rappresentante del Governo.

Formulo a tutti i miei colleghi ed alle loro famiglie, con animo veramente fraterno, i più cordiali auguri per il Natale e Capodanno. (*Vivissimi applausi*).

La riunione termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.